



TRIBUNALE DI VARESE

SEZIONE ESECUZIONI CIVILI

Procedura Esecutiva n. 288 / 2024 R.G. E.

ORDINANZA RISERVATA

Il Giudice dell'Esecuzione sciogliendo la riserva che precede, esaminati gli atti del procedimento esecutivo, vista l'istanza del creditore procedente di fissazione delle modalità della vendita della quota di partecipazione sociale pignorata, rilevato che nella procedura in oggetto sono state sottoposte a pignoramento le quote nominali di partecipazione di proprietà di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

osservato che dalla relazione peritale estimativa redatta dall'ausiliario dott. Maurizio Grillo nominato dal Giudice dell'Esecuzione si evince che i debitori esegutati, i sig.ri [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

sono titolari in rispettive quote di 50% della F.A. COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. 03710420120), con sede in Vedano Olona (21040 - VA), Via Milano n. 18;

rilevato che dalla medesima relazione dell'esperto emerge che tali quote, a seguito esame dell'atto costitutivo e dello Statuto della società risultano liberamente trasferibili non esistendo limitazioni alla loro cessione, fatta salva la prelazione a favore dell'altro socio che, nel caso di specie, non può operare in quanto [REDACTED] e [REDACTED] entrambi soggetti ad esecuzione mobiliare.

rilevato che gli esegutati regolarmente citati non sono mai comparsi alle udienze al fine di verificare la praticabilità di un accordo sulla vendita delle quote pignorate ex art. 2471 terzo comma c.c. ed il creditore comunicava che non era stato possibile raggiungere un accordo con gli esegutati nonostante le intercorse trattative

ritenuto di avvalersi dell'istituto della delega delle operazioni di vendita ad un Notaio del circondario ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis cpc (norme da ritenersi applicabili, quantomeno in via analogica, anche nel caso di espropriazioni di quote di partecipazione a società di capitali), modalità che appare sicuramente preferibile alla luce delle attività da compiersi e della peculiare natura delle res pignorate;

visti gli artt. 534-bis e ss. e 591-bis e ss. c.p.c.

DELEGA il Notaio dott. CARAMMA FRANCESCO con studio in ANGERA (VA) Piazza Parrocchiale 20 al compimento delle operazioni di vendita con incanto

Il professionista delegato:

-provvederà a porre in essere tutte le attività previste dagli artt. 534 bis e 591 bis (in quanto compatibili con le norme dettate dalla sezione III del capo II del titolo II del libro terzo c.p.c., in tema di assegnazione e vendita nell'espropriazione mobiliare e necessarie ai fini dell'espletamento della presente delega e, comunque:

-verificherà (mediante l'esame della documentazione in atti e di quella che riterrà opportuno eventualmente acquisire) se la quota di partecipazione sociale nella F.A.

COSTRUZIONI SRL appartenga effettivamente ai debitori nella misura dichiarata, se vi siano vincoli alla sua libera trasferibilità (divieti o vincoli alla alienazione, diritti di prelazione, clausole di preferenza o gradimento, ecc.) e se risultino precedenti pignoramenti o sequestri: qualora la quota risulti appartenere, in tutto o in parte, a persona diversa dal debitore, in virtù di atto opponibile ai creditori, ovvero emergano atti pregiudizievoli, o comunque la documentazione risulti inidonea, provvederà alla restituzione del fascicolo al giudice dell'esecuzione;

-redigerà l'avviso di vendita, ai sensi degli artt. 534-bis e 591-bis c.p.c. curando la pubblicità legale (ai sensi dell'art. 490 c.p.c.) sul portale delle vendite pubbliche, e disponendo in ogni caso che il creditore istante provveda a sua cura e spese, nel termine di almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per gli incanti, alla pubblicazione dell'avviso di vendita, dell'ordinanza di vendita unitamente alla perizia di stima anche su internet <http://www.astefallimentivarese.net>, www.astalegale.net, www.aste.giudiziarie.it e www.asteannunci.it nonché pubblicato una o più volte per estratto sul quotidiano La Prealpina nonché alla notificazione dell'avviso stesso alla società pignorata, ai sensi dell'art. 2471 c.c., almeno sessanta giorni prima dell'incanto; dell'avviso di vendita darà inoltre comunicazione alle parti del processo e invierà copia in cancelleria;

-ove non sopraggiunga sulla vendita un accordo tra creditore, debitore e società, ai sensi del terzo comma dell'art. 2471 c.c., effettuerà le operazioni di vendita all'incanto delle quote di partecipazione sociale pignorate, determinando il prezzo di apertura dell'incanto, ai sensi dell'art. 535 e dell'art. 591-bis n. 1 (in quanto compatibile) c.p.c. in base alla stima indicata nell'elaborato peritale, e indicando anche la misura minima

dell'aumento da apportarsi alle offerte; inoltre, nell'avviso di vendita provvederà alla compiuta descrizione dei beni in vendita e alla eventuale formazione dei lotti;

-riceverà o autenticherà le eventuali dichiarazioni di nomina e il deposito dei relativi mandati, ai sensi dell'art. 583 c.p.c.;

-autorizzerà l'assunzione dei debiti da parte dell'aggiudicatario a norma dell'art. 508 c.p.c.;

in caso di vincoli alla libera trasferibilità della quota, riceverà, da parte della società terza pignorata, la eventuale presentazione di altro acquirente che offra lo stesso prezzo, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 2471, terzo comma, c.c., provvedendo di conseguenza a dichiarare la sopravvenuta inefficacia della prima aggiudicazione, dopo l'integrale versamento del prezzo da parte del nuovo acquirente;

-in caso di gara deserta, dopo averne dato notizia alle parti, fisserà eventuali nuovi incanti ai sensi dell'art. 538 c.p.c.;

-riceverà il prezzo di aggiudicazione e delle spese e depositerà le somme versate dall'aggiudicatario su conto corrente bancario presso la Banca di Desio e della Brianza sede di Varese intestato alla procedura;

-in caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ne darà immediata notizia al G.E., trasmettendo il fascicolo e procederà poi ad un nuovo incanto, a spese e sotto la responsabilità dell'aggiudicatario inadempiente, ai sensi dell'art. 540 c.p.c.

-predisporrà, ove occorra, il decreto di trasferimento;

-formerà l'eventuale progetto di distribuzione, e provvederà a trasmetterlo al giudice dell'esecuzione;

-provvederà alla registrazione del verbale di vendita ovvero, nei casi in cui questo sia necessario, del decreto di trasferimento emesso dal G.E.;

-provvederà alle formalità conseguenti alla vendita, e segnatamente, in caso di vendita di quote di partecipazione sociale, curerà ogni adempimento necessario, provvederà inoltre alla comunicazione dell'alienazione alle pubbliche amministrazioni ed ai privati negli stessi casi previsti per le comunicazioni di atti volontari di trasferimento;

-provvederà alla redazione del verbale d'incanto, secondo il contenuto previsto dall'art. 591-bis c.p.c., in quanto compatibile con le disposizioni dettate in tema di espropriazione mobiliare, allegando la documentazione formatasi nel corso delle operazioni di vendita, al verbale sarà allegata la documentazione formatasi nel corso delle operazioni di vendita, il verbale con gli allegati, debitamente registrato, sarà trasmesso al giudice delegante in copia autentica unitamente al decreto di trasferimento e al progetto di distribuzione

Invita il delegato a comunicare al giudice gli esiti della vendita e riserva all'esito ogni decisione circa eventuali diverse modalità di vendita e la fissazione dell'udienza di distribuzione.

Il professionista delegato è tenuto a consentire, nel corso della procedura svolta davanti a lui, l'intervento dei legali degli interessati e l'accesso da parte dei medesimi al fascicolo degli atti e dei documenti tenuti.

Il Professionista delegato inoltre è tenuto a provvedere a tutte le operazioni di legge, anche se non espressamente sopra richiamati, senza indugio ed esclusa ogni facoltà di rinviare o sospendere la vendita se non su ordine o autorizzazione del giudice dell'esecuzione.

Ad incarico espletato e prima della formazione del progetto di distribuzione, il Professionista delegato dovrà rimettere al Giudice nota spese con specificazione dell'attività svolta, del compenso richiesto e delle spese anticipate.

Assegna al Notaio Caramma Francesco un anticipo per le spese di euro 850,00 oltre oneri accessori che pone provvisoriamente a carico del creditore pignorante, da versarsi, prima del compimento delle operazioni anzidette, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Autorizza il Notaio (o persona da lui incaricata) ad acquisire, presso la Cancelleria, anche mediante accesso telematico, tutti gli atti nonché i verbali di causa e la relazione di stima necessari per l'espletamento dell'incarico

Rinvia la procedura a fine di verificare gli esiti della vendita all'udienza del giorno 9.12.2026 ad ore 12.30

Si manda la cancelleria a comunicare la presente ordinanza al professionista delegato, al creditore e al custode e al creditore.

Si ordina al creditore procedente di notificare la presente ordinanza alla società F.A. COSTRUZIONI SRL ai sensi del secondo comma dell'art.2471 c.c. e ai debitori

Varese li 08/06/2026

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

DR. Maria Rosa Prandini

